

ALLEGATO "B" RACC. 13030=

**Norme regolanti il funzionamento della società
""SCALABRELLI LUCIANO & C. SRL"**

Disposizioni generali

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **"SCALABRELLI LUCIANO & C. SRL"**.

Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) autoscuola e scuola di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman;
- 2) agenzia di pratiche auto e servizi di consulenza automobilistica;
- 3) servizi di assicurazione sulla vita (rendite vitalizie e polizze di assicurazione sulla vita, per invalidità, morte accidentale e infortunio) e non (assicurazione contro gli incendi e gli incidenti, assicurazione sanitaria, assicurazione di viaggio, assicurazione sulla proprietà, assicurazione auto, contro i rischi marittimi, aeronautici e di trasporto, assicurazione contro le perdite pecuniarie e di responsabilità civile); servizi amministrativi ed attività strettamente connesse all'assicurazione;
- 4) noleggio di autovetture ed altri autoveicoli leggeri senza autista, minivetture, autocarri, motrici, rimorchi e mezzi pesanti, motocicli, roulotte, camper, eccetera;
- 5) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti di utenti, sia partner dell'Automobile Club di Grosseto che loro associati, Pubbliche Amministrazioni o terzi, di servizi e mezzi organizzati rivolti all'impiego dell'automobile.

In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, la prestazione e l'ottenimento di garanzie anche reali, anche a favore e per obblighi di terzi, nonché assumere agenzie e rappresentanze, partecipazioni e cointeressenze in altre società, enti, consorzi, associazioni, cooperative ed imprese aventi oggetti affini e/o analoghi od anche solo connessi al proprio.

Qualunque attività di natura finanziaria ed in particolare quella di assunzione di partecipazioni, potrà essere svolta esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e non potrà comunque essere esercitata nei confronti del pubblico.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede nel comune di Massa Marittima.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato, nonché l'istituzione di sedi secondarie.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Conferimenti e quote

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila).

Le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale sono riservate all'assemblea dei soci.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, fermo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla decisione.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite superiori al terzo, può essere omesso il deposito della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c..

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

In caso di conferimento di beni diversi dal denaro sarà sempre necessaria una relazione di stima ai sensi dell'articolo 2465 c.c.

Articolo 6 - Domiciliazione

I soci ed i componenti gli organi amministrativo e di controllo, per i loro rapporti con la società, dovranno comunicare:

- l'indirizzo e.mail o PEC
- un recapito telefonico mobile
- gli eventuali recapiti telefonici fissi e fax

ove potranno essere inviate le comunicazioni e/o convocazioni.

Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal presente statuto saranno effettuate ad uno dei recapiti comunicati con qualsiasi mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione.

Trasferimento delle partecipazioni

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per "partecipazione" si intende sia l'intera quota di partecipazione che parte di essa e/o i diritti di sottoscrizione connessi.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi a qualsiasi titolo.

Il socio che intende trasferire la partecipazione dovrà inviare a tutti i soci una comunicazione contenente le generalità del cessionario e le condizioni della cessione. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della proposta.

La partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il socio offerente abbia ricevuto l'ultima delle comunicazioni di cui sopra.

La partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione di ciascuno.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Quando la natura del negozio non preveda un corrispettivo o questo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione al prezzo determinato di comune accordo o, in mancanza di accordo, ai sensi del successivo articolo 9.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

Quale ulteriore limitazione alla libera trasferibilità delle partecipazioni, l'atto di cessione dovrà rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o delle forme consentite dalla normativa presente. Senza l'osservanza di tali forme, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. La modifica o la soppressione della presente clausola potrà essere deliberata solo con decisione unanime dei soci.

Articolo 7 bis - Gradimento

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, sarà comunque richiesto il gradimento dei soci. Il socio offerente dovrà comunicare all'organo amministrativo il mancato esercizio della prelazione e questo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto, esclusa dal computo la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

Il gradimento si intenderà concesso qualora non pervenga al socio alcuna comunicazione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di gradimento.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o qualora il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in conflitto con gli interessi della società o degli altri soci.

Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato altro acquirente gradito nella comunicazione inviata al socio; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione al terzo acquirente già comunicato.

Articolo 8 - Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte se a favore di soggetto legato da vincolo di coniugio, patto di convivenza od unione civile, o dei discendenti.

Mentre, nel caso di successione a favore di eredi diversi, sia a titolo particolare che universale, si applica quanto disposto dagli articoli 2284 - 2289 c.c. La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 9.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Articolo 9 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi di recesso od esclusione e nel caso di cui al precedente articolo 7, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito

il parere dell'organo di controllo, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2473 c.c..

Amministrazione e controlli

Articolo 10 - Amministratori

La società può essere amministrata da uno o più amministratori anche non soci.

All'atto della nomina i soci stabiliranno il numero degli amministratori, fino ad un massimo di cinque, precisando inoltre se costituiscano un Consiglio di Amministrazione o se agiscano quali coamministratori ed individuando se e quando debbano operare congiuntamente o disgiuntamente.

Nel caso di nomina di più coamministratori, le decisioni relative alle materie di cui all'articolo 2475 quinto comma C.C., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine i coamministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica. Tali deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto da almeno uno degli amministratori che dovrà essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli Amministratori. Per quanto riguarda il luogo e le modalità di convocazione, lo svolgimento della riunione e tutto quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione o giusta causa.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione si applica l'articolo 2386 c.c. commi 1 e 2.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e, se lo ritiene opportuno, un vice-presidente.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori delegati, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Articolo 13 - Adunanze del consiglio di amministrazione

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ed all'organo di controllo, se nominato, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Articolo 14 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, ad eccezione della facoltà di decidere l'acquisto di partecipazioni in società di persone che comportino l'assunzione di responsabilità illimitata.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina di più amministratori, spetta ai soci indicare quali poteri sono attribuiti congiuntamente, quali disgiuntamente e quali a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, i poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. In sede di nomina potranno altresì essere introdotte ulteriori limitazioni relativamente ad atti per i quali potrà essere richiesta la firma congiunta di tutti gli amministratori o la preventiva autorizzazione dei soci.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 15 - Rappresentanza

Gli amministratori hanno la rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega loro attribuita.

In caso di assenza od impedimento del presidente, la rappresentanza spetta al vice-presidente, se nominato.

La firma del vice-presidente costituisce prova sufficiente, a tutti gli effetti, dell'assenza od impedimento del presidente.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 16 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa ovvero proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché un compenso

per l'attività lavorativa svolta. Salvo diversa decisione al momento della sua determinazione, indennità e compenso si intenderanno tacitamente determinati di anno in anno.

I soci potranno inoltre:

- determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza
- prevedere la stipula di polizze assicurative per infortuni, malattia, caso morte
- assumere qualsiasi altra decisione in ordine alla determinazione e quantificazione di eventuali benefit di altra natura.

Articolo 17 - Organo di controllo

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibili con il dettato dell'articolo 2477 c.c..

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti una società di revisione od un revisore, questi devono essere iscritti nell'apposito registro.

Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

Decisioni dei soci

Articolo 18 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'Organo di controllo;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. le decisioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 19 - Diritto di voto

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 20 - Consultazione scritta e/o consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni

dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 21 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 18 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, mediante avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, indicante il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da uno solo socio.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo quando ne facciano richiesta almeno uno degli amministratori, oppure tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale oppure l'Organo di Controllo se nominato.

Qualora l'organo amministrativo non provveda alla convocazione entro 30 (trenta) giorni, la convocazione potrà essere effettuata direttamente dal richiedente.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 22 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 23 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale per le decisioni di straordinaria amministrazione ed il 51% (cinquantuno per cento) per le decisioni di ordinaria amministrazione, sia in sede assembleare che nel caso di decisioni assunte per iscritto.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Bilancio, utili e scioglimento

Articolo 24 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C..

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto quanto da imputare a riserva ai sensi di legge, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 20 (venti) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando il numero, le regole di funzionamento (anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione) a chi spetti la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 26 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione avanti ad un Ente abilitato ai sensi di legge, scelto dalla parte istante, purché operante nel territorio della Provincia ove ha sede la società, secondo la procedura prevista dall'Ente scelto, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. n.5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo concordato per iscritto tra le parti.

La soppressione e la modifica della presente clausola deve essere approvata con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

F.to: Scalabrelli Luciano

F.to: Denci Stefania

F.to: Dr. Bruno Detti notaio